



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Dichiarazioni di intento](#)
- [Registrazione delle bollette doganali](#)
- [Residenza e domicilio fiscale](#)
- [Autotutela obbligatoria e facoltativa](#)
- [Omesso versamento imposta di bollo su fatture elettroniche](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7

Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Riconciliazione saldi bancari al 31.12](#)
- [Delibera dei compensi agli amministratori](#)
- [Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta](#)
- [Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata](#)
- [Documento unico di regolarità fiscale \(DURF\)](#)

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 13



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno](#)
- [Limiti per contabilità ordinaria e semplificata](#)
- [Superamento del limite di € 100.000 di ricavi nel regime forfetario](#)
- [Sconti e premi in natura esposti in fattura](#)
- [Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo](#)
- [Libro inventari](#)
- [Libro giornale e partitari contabili](#)
- [Accantonamento indennità suppletiva clientela](#)

Pag. 14

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- [Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2024](#)
- [Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2025](#)
- [Quote Albo autotrasportatori 2025](#)
- [Assicurazione contro gli infortuni domestici](#)

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25



AGEVOLAZIONI

- [Contributi per investimenti nel settore tessile](#)

Pag. 26



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di gennaio 2025](#)

Pag. 27



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurencia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurencia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corgi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengli, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER CONTRIBUTI DEI LAVORATORI AUTONOMI

- L'Inps ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche del regime sanzionatorio per i contributi dei lavoratori autonomi previste dal D.L. 19/2024. In particolare, il commerciante o l'artigiano che versi in ritardo i contributi, ma nei 120 giorni dalla scadenza, dovrà versare una sanzione pari al Tur (precedentemente se erano versati contributi entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione era pari al Tur più 7,5 punti).
- Inoltre, le sanzioni sono ridotte anche in caso di pagamento rateale.

POSSIBILITÀ DI NON SVALUTARE I TITOLI ANCHE NEL 2024

- La possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante è estesa all'esercizio 2024. Il decreto MEF 23.09.2024 ripropone anche per il 2024 la norma, già contenuta in precedenti decreti relativi ad annualità fino al 2023, che prevedeva anche la possibilità di reiterazione in base all'evoluzione della situazione dei mercati.
- La disposizione consente alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole: sono le imprese Oic adopter, incluse le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne (il bilancio consolidato è redatto con i principi las/lfrs).

COMUNICAZIONE DATI TITOLARE EFFETTIVO

- Con una comunicazione inviata alle Camere di commercio, Unioncamere ha evidenziato la sospensione del termine per adempiere alle comunicazioni obbligatorie, sia in merito all'invio dei dati sul titolare effettivo (ad esempio, per le nuove società) sia in merito alle conferme dei dati inviati entro un anno dalla prima comunicazione che, in molti casi, sarebbero dovute pervenire entro l'8.12.2024. Sono sospese le verifiche a campione da parte degli uffici sulle dichiarazioni rese.

DIFFERENZA TRA AUTOTUTELA SOSTITUTIVA E ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

- La Cassazione a Sezioni Unite afferma che l'autotutela sostitutiva si distinguerebbe dall'accertamento integrativo per il fatto che si basa su una differente valutazione degli elementi dell'accertamento, mentre l'accertamento integrativo richiederebbe la sussistenza di dati e notizie sconosciuti dall'ufficio.
- Conseguentemente, l'autotutela sostitutiva si può esercitare senza condizioni, sia per vizi formali che sostanziali, con gli unici limiti dei termini di decadenza dell'accertamento e del giudicato.
- La sentenza in oggetto contrasta con la previsione dello Statuto del contribuente, rendendo sostanzialmente inefficaci le modifiche in materia di divieto di integrazione dei fatti e dei mezzi di prova indicati nell'atto di accertamento e il divieto di "bis in idem".

OMOLOGAZIONE FORZOSA DELLA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

- La Cassazione ha affermato che può essere omologata la transazione fiscale e contributiva sia in mancanza di una pronuncia dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali sulla proposta formulata dal debitore, sia a seguito di un espresso rigetto di tale proposta.

ASSOLUZIONE PENALE NEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI

- La Cassazione in applicazione del nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, ha stabilito che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima dell'entrata in vigore della nuova norma. Tale pronuncia vale anche se depositata nel giudizio in Cassazione e anche quando i precedenti gradi di merito erano favorevoli al Fisco.

AFFITTI BREVI CON VERIFICA "DAL VIVO" DEGLI OCCUPANTI

- Il Ministero dell'Interno ha chiarito che nelle locazioni brevi è necessaria la verifica diretta della corrispondenza fra le persone alloggiate e i documenti forniti.
- Si evidenzia l'illegalità delle keybox, ossia le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell'appartamento all'ingresso dello stabile, in quanto contravvengono all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) in materia di identificazione personale della clientela, non garantendo la verifica della corrispondenza del documento con il suo portatore.
- Di conseguenza, il check-in da remoto non sarà più in linea con le esigenze di sicurezza minime poiché la struttura potrebbe essere occupata, in seguito, da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura.

RACCOMANDAZIONI PER PROTEZIONE INFORMATICA

- Le Linee guida per il rafforzamento della protezione delle banche dati rispetto al rischio di utilizzo improprio, adottate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, raccomandano di prevedere un'autenticazione a più fattori per l'accesso a computer, dispositivi e banche dati, poiché non è più sufficiente la sola password.



Notizie in sintesi (segue)

FRANCHIGIA IVA PER LE ATTIVITÀ DEI PICCOLI IN ALTRI PAESI UE

- Il D.Lgs. 180/2024, in recepimento della direttiva (UE) 2020/285, prevede che un soggetto non stabilito possa beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione. La norma si compone in due parti: la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al "soggetto passivo persona fisica" stabilito in altro Stato Ue; la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati Ue al "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato".
- Tuttavia, la franchigia Iva non vale per gli operatori extra Ue (anche se con una stabile organizzazione all'interno dell'Unione Europea) e alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti/trasportati in altro Stato Ue e ad altre operazioni escluse dallo Stato membro di esenzione.

VALUTE TRASFERITE TRA CONTI ESTERI

- L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il trasferimento di valuta tra due conti correnti detenuti all'estero espressi nella stessa valuta estera, intestati allo stesso soggetto, non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile considerato che si tratta di un'operazione di giroconto che non può essere assimilata a un'operazione di prelievo tassabile.

GARANZIA IMPRESE EXTRAUE PER L'ISCRIZIONE NEL VIES

- Con D.M. 4.12.2024 il Ministro dell'Economia ha dato attuazione all'art. 35, c. 7-quater Dpr 633/1972, inserito dall'art. 4 D.Lgs. 13/2024, ai sensi del quale, per i soggetti non residenti in un paese Ue, né in uno dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che intendono operare in Italia tramite un rappresentante fiscale, l'inclusione nella banca dati dei soggetti abilitati alle operazioni intracomunitarie (archivio Vies) avviene solo dopo il rilascio di idonea garanzia.
- L'art. 1 del decreto stabilisce che la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria rilasciate ai sensi dell'art. 1 L. 348/1982. La garanzia, di valore massimale almeno di € 50.000, deve essere intestata al Direttore pro-tempore della DP dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, alla quale deve essere consegnata.

SANZIONE PER MANCANZA DI PATENTE A CREDITI

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo della sanzione per mancato possesso della patente a crediti ex art. 27, c. 11 D.Lgs. 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis D.Lgs. 81/2008.
- Per lavori di valore fino a € 60.000 la sanzione amministrativa sarà sempre pari a € 2.000, ossia 1/3 della sanzione prevista.

NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO DAL 2025

- Dal 1.01.2025 sarà in vigore la nuova classificazione Ateco, che sostituirà l'attuale versione della classificazione Ateco 2007 - Aggiornamento 2022.
- Per consentirne l'adozione da parte delle amministrazioni che la utilizzano, la nuova codifica sarà operativa dal 1.04.2025.
- I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.

DISCARICO AUTOMATICO TRIBUTI LOCALI 2025

- Dal 2025, come previsto dal D.Lgs. 110/2024, ai tributi locali si applica il discarico automatico quando le somme non sono incassate entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello dell'affidamento del carico; è previsto il discarico anticipato quando, anche prima dei 5 anni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione verifica che non vi sono beni o crediti da aggredire.
- Per i ruoli già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è previsto un discarico automatico con le nuove regole per il quale si attende un D.M. del MEF, che si attiverrebbe alle scadenze seguenti:
 - 31.12.2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
 - 31.12.2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
 - 31.12.2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

TAX CREDIT ZES UNICA IN MISURA PIENA

- L'Agenzia delle Entrate comunica che il credito di imposta relativo alla Zes unica è pari al 100% di quanto richiesto. I beneficiari possono visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

 **APPROFONDIMENTI****Dichiarazioni di intento**

Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all'anno 2025. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l'emissione delle fatture collegate.

**ESPORTATORI
ABITUALI**

- Si acquisisce lo status di esportatore abituale **quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari**, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).
- L'esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del **plafond disponibile** ha l'obbligo di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L'ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull'esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il **plafond realmente utilizzato**, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall'esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.
- I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio **Cassetto fiscale**.
- L'art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997 prevede una **sanzione dal 100 al 200%** dell'Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento **senza avere prima riscontrato**, per via telematica, l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

**ESTREMI
DICHIARAZIONE
DI INTENTO
NELLE
FATTURE
ELETTRONICHE**

- Nella fattura elettronica, per le **operazioni non imponibili**, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", gli estremi per ogni dichiarazione d'intento nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
 - nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

**PROCEDURA
DI
INVALIDAZIONE**

- In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate **invia al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.
- Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.
- La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, **procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente**, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.
- In concomitanza con la **procedura d'invalidazione**, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.



Registrazione delle bollette doganali

Tutte le informazioni necessarie per l'annotazione nel registro acquisti delle importazioni reingegnerizzate, completamente smaterializzate sono disponibili nel "prospetto di riepilogo ai fini contabili"; detto prospetto è disponibile, per gli utenti autorizzati (importatori, dichiaranti, rappresentanti), fin dalla conclusione della fase di svincolo delle merci nel sistema informativo doganale attestata dal "prospetto di svincolo". Si ritiene sia, quindi, la data di svincolo, immutabile, quella che rappresenta il momento a partire dal quale l'importatore che effettua l'importazione nell'esercizio della propria attività, può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva.

PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI

- Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'Agenzia **contestualmente allo svincolo delle merci**, mette a disposizione un **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** della dichiarazione doganale che **riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi)**, suddivisi per aliquote.
- Si ritiene che analoga funzione possa essere svolta anche dal "prospetto di sintesi" che l'Agenzia delle Dogane mette a disposizione.

PROSPETTO UFFICIALE E COPIA DI CORTESIA

Per la detrazione dell'Iva pagata all'importazione, gli operatori devono scaricare dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli il prospetto di riepilogo ai fini contabili in formato PDF. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di **interpello n. 417/2022**, **non sono utilizzabili documenti diversi** da quest'ultimo (ad esempio i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri).

La **Fondazione ODCEC Milano (principio n. 4/2024)** ritiene non preclusa la possibilità di ricorrere all'ausilio offerto dai "prospetti di cortesia non aventi valore legale" forniti dagli spedizionieri/rappresentati doganali che hanno curato, per conto dell'importatore, la dichiarazione doganale non essendo espressamente negata dall'Agenzia. Ciò nella prospettazione, però, che contengano informazioni coerenti (anche per numero MNR, data di svincolo, data accettazione e documentazione di supporto) e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale, riferibili all'importatore effettivo (acquirente/destinatario).

DETRAZIONE IVA

- Aspetto critico risulta l'individuazione del momento da cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione, ossia se questo debba essere individuato nel momento in cui il prospetto di riepilogo è generato dall'Agenzia delle Dogane, o quello nel quale l'importatore scarica il prospetto all'interno del portale.
- Pertanto, si consiglia agli operatori di **dotarsi di strumenti automatizzati** per lo scarico dei prospetti di riepilogo ai fini contabili.

La Fondazione Commercialisti dell'ODCEC di Milano, nel principio interpretativo n. 4/2024, ha precisato che "Nelle importazioni reingegnerizzate il dies a quo ai fini dell'esercizio della detrazione Iva è individuabile **nella data di svincolo**; da detto momento l'importatore può infatti disporre, direttamente o tramite dichiarante/rappresentante doganale, di tutte le informazioni, ancorché smaterializzate, necessarie per l'esercizio del diritto alla detrazione e l'annotazione da effettuare nel registro acquisti ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 633/1972, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 19 D.P.R. 633/1972. Conseguentemente il **termine ultimo (dies ad quem) è individuato con la scadenza della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è avvenuto lo svincolo**".

- Il principio non ritiene corretto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, individuare il momento nel quale esercitare la detrazione con la data di generazione - essenzialmente perché non statica e mutevole ad ogni download anche reiterato - del prospetto di riepilogo o del prospetto di sintesi.

Operazioni a cavallo di anno

Considerato che la detrazione dell'Iva deve essere esercitata nella dichiarazione Iva dell'anno in cui è nato il diritto e non può essere rinviata, se l'importazione è avvenuta (data di svincolo) nell'anno N, ma il prospetto giunge all'addetto delle registrazioni contabili solo nell'anno N+1, tale registrazione deve influenzare i saldi dell'Iva dell'anno N e deve essere rappresentata nella dichiarazione Iva di tale anno.

Integrativa a favore

Spirati i termini ordinari, legati alla data dello svincolo, la detrazione dell'Iva assolta in dogana risulta praticabile solo attraverso dichiarazione integrativa a favore, laddove si condivida l'applicazione delle precisazioni, fornite nella **circolare n. 1/E/2018, § 410**, quale rimedio all'errore commesso nella dichiarazione originaria (riportante "un maggiore debito d'imposta o una minore eccedenza detraibile") per non aver esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e, a partire dalla data di svincolo, anche quello formale del possesso).

PROSPETTO DI SINTESI

L'Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un **prospetto sintetico (allegato 2, circolare n. 22/D/2022)** della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.).

PROSPETTO DI SVINCOLO

- L'Agenzia mette a disposizione anche il Prospetto di svincolo (**allegato 3, circolare 22/D/2022**) nell'ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, **finalizzate all'apposizione del visto uscire** (cd. Messaggio QA).
- Il modello del Prospetto di svincolo riporta tra l'altro il MRN della dichiarazione, il numero degli articoli, il numero identificativo del container, il numero di targa del mezzo di trasporto e, per ogni articolo, la massa lorda e il codice di svincolo con la relativa data.
- Al fine di assicurare la fluidità del traffico commerciale, anche successivamente all'uscita delle merci dagli spazi doganali, si raccomanda agli operatori doganali di consegnare il prospetto di svincolo ai trasportatori, in quanto lo stesso potrà costituire prova dell'assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli in itinere da parte degli organi preposti.



Residenza e domicilio fiscale

L'art. 1 D. Lgs. 209/2023 ha modificato la definizione di residenza ai fini fiscali per le persone fisiche sostituendo l'art. 2, c. 2 Tuir, con effetto dal 1.01.2024. In particolare, la norma ha sostituito il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, mutuato dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e ha raggiunto quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta altresì fermo il criterio civilistico della residenza di cui all'art. 43 c.c. Tutti i criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno e conducendo valutazioni caso per caso, sulla base di elementi fattuali. Il criterio di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente resta quale criterio rilevante ai fini della residenza fiscale, ma diventa una presunzione relativa, consentendo al contribuente di fornire prova contraria. L'art. 2 D. Lgs. 209/2023, inoltre, ha riformulato l'art. 73, c. 3 Tuir in materia di residenza delle società e degli enti con l'obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Segnatamente, sono eliminati i riferimenti al criterio dell'oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione. Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 29.12.2023 (2024 per i soggetti "solari"). Nella circolare n. 20/E/2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche apportate alla disciplina.

CODICE CIVILE	Residenza	La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
	Domicilio	Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi .
RESIDENZA FISCALE	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che, alternativamente, per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno: <ul style="list-style-type: none"> - hanno la residenza ai sensi del Codice civile; - hanno il domicilio nel territorio dello Stato <i>ovvero</i> - sono ivi presenti. • Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. • Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia (black list).
	Società ed enti	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale .
DOMICILIO FISCALE	Persone fisiche residenti in Italia	Il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica .
	Persone fisiche non residenti in Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il domicilio fiscale: <ul style="list-style-type: none"> - nel Comune in cui è prodotto il reddito; - se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato. • I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2, c. 2-bis Tuir (cittadini cancellati dall'Aire e trasferiti all'estero) hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
	Società ed enti	I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manca , essi hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.



Autotutela obbligatoria e facoltativa

Il D. Lgs. 30.12.2023, n. 219 ha introdotto modifiche alla L. 212/2000, fra cui la disciplina dell'autotutela obbligatoria e dell'autotutela facoltativa.

Nella Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo è evidenziato come la legge delega abbia conferito espressamente al Governo la delega a "potenziare l'esercizio del potere di autotutela, estendendone l'applicazione agli errori manifesti" con riguardo "alle valutazioni di diritto e di fatto operate", definendo in tal modo l'ambito oggettivo della disciplina delegata. La finalità è quella di ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso.

Accade spesso, infatti, che a fronte di un atto palesemente illegittimo il contribuente ne richieda l'annullamento in autotutela all'Amministrazione ma, in caso di inerzia (o ritardo) della stessa, si veda costretto a proporre ricorso giurisdizionale nel termine di legge, onde evitare la definitività dell'atto che potrebbe essere di ostacolo ad un successivo (ad oggi discrezionale) annullamento d'ufficio.

È poi introdotto nello Statuto del contribuente l'art.10-quinquies, che riconosce all'amministrazione finanziaria un generalizzato potere di autotutela facoltativa, che comprende anche la sospensione o revoca, esercitabile, anche d'ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, quando ricorrono casi di illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Con la circolare 7.11.2024, n. 21/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di esercizio del potere di autotutela tributaria nonché in merito alla trasmissione e al contenuto dell'istanza in autotutela presentata dal contribuente.

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

- Sono previste ipotesi tassative in forza delle quali l'amministrazione finanziaria, procede in tutto o in parte:
 - all'**annullamento** di atti di imposizione;
 - ovvero alla **rinuncia** all'imposizione.

- Senza necessità di istanza di parte.
- Anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

Nei casi di autotutela obbligatoria è riconosciuta la possibilità di impugnare sia il **rifiuto espresso** sia il **rifiuto tacito** sull'istanza di autotutela.

- **L'esercizio del potere di autotutela avviene nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:**
 - errore di persona;
 - errore di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - errore sul presupposto d'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in linea con le esigenze di certezza alle quali la disposizione si ispira, come emerge da diversi passaggi della stessa Relazione, le ipotesi ivi richiamate devono ritenersi tassative e, quindi, di stretta interpretazione.

- Senza necessità di istanza di parte.
- Anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

Al di fuori dei casi di autotutela obbligatoria, si prevede la possibilità per l'amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, gli atti di imposizione oppure di rinunciare all'imposizione in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

In questi casi, è riconosciuta solamente la possibilità di impugnare il **rifiuto espresso**.

AUTOTUTELA FACOLTATIVA

- In virtù della disposizione sopra richiamata, il **potere di autotutela «può», pertanto, essere esercitato dall'amministrazione finanziaria nelle seguenti ipotesi:**
 - in presenza di vizi dell'atto o dell'imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dal c. 1 dell'art. 10-quater o in relazione ai quali, comunque, non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;
 - nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal c. 1 dell'art. 10-quater, ma sia già decorso il termine «di un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione» previsto dal c. 2 del medesimo articolo.



Omesso versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Con provvedimento n. 422344/2024 l'Agenzia delle Entrate ha attivato le funzionalità che permettono al contribuente o all'intermediario delegato di richiedere assistenza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall'art. 12-novies D.L. 34/2019. L'agenzia ha infatti iniziato a inviare ai contribuenti le prime lettere di compliance per segnalare le potenziali omissioni di € 2 dovuti sulle fatture elettroniche soggette all'imposta. Tali comunicazioni hanno a oggetto i versamenti dovuti per i primi tre trimestri dell'anno 2021 il cui pagamento scadeva il 30.11.2021. L'Agenzia delle Entrate, oltre al prospetto dettagliato con il numero delle fatture divise per trimestre e la correlata imposta dovuta, ed eventualmente versata, allega anche il modello F24 per procedere in autonomia alla regolarizzazione, entro 30 giorni, della potenziale omissione, usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/3 (30% per le violazioni commesse prima del 1.09.2024 e successivamente 25%), e corrispondendo anche gli interessi calcolati a partire dal giorno della scadenza del pagamento.

CALCOLO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Sulla base dei dati in suo possesso sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl), l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il 2° trimestre, tale data slitta al 20.09.

Pagamento imposta di bollo

Ricerca

Partita IVA:

Anno:

Trimestre:

Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 5.000 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre), allo stesso modo se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 5.000 €. Il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Imposta di bollo calcolata nel periodo 01/01/2023 - 31/03/2023

Partita IVA cedente	Codice fiscale cedente	Anno	N. fatture elenco A	N. fatture elenco B	Totale documenti calcolati	Totale imposta di bollo calcolata €	Attestazioni di prenotazione / pagamento	Stato del pagamento	Dettaglio
		2023	200	10	210	420			

- Il versamento dell'imposta di bollo dovuta deve essere effettuato, secondo le scadenze stabilite all'art. 6, c. 2 D.M. 17.06.2014.
- Il pagamento è eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale è così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

VERSAMENTO ON LINE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo calcolata dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Imposta di bollo calcolata

Partita IVA:

Codice fiscale:

Anno:

Trimestre:

N. fatture elenco A:

N. fatture elenco B:

Totale documenti calcolati:

Totale imposta di bollo calcolata: €

Sanzioni: €

Interessi: €

Totale dovuto: €

IBAN del conto di addebito:

Data versamento:

Confermo che il conto identificato dal codice IBAN indicato è intestato al codice fiscale del cedente

Confermo di aver versato gli elenchi A e B e di aver effettuato il pagamento relativo alle fatture in essi contenute

Modalità di pagamento

Pagamento tramite addebito sul conto indicato

- In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite mod. F24, da presentarsi in modalità telematica.

Codici tributo per il versamento mediante mod. F24

2521	1° trimestre
2522	2° trimestre
2523	3° trimestre
2524	4° trimestre
2525	Sanzioni
2526	Interessi

Nota bene I codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto, per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.09 o al 30.11, sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).



ASPETTI OPERATIVI



STRUMENTI OPERATIVI

Riconciliazione saldi bancari al 31.12

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall'estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate, ma non contabilizzate dalla banca o dall'azienda, devono risultare da un prospetto.

Denominazione/Ragione sociale	ALFA S.r.l.	BILANCIO AL 31.12 anno "n"	
Stato patrimoniale - C IV) Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali			
Azienda di credito:	Banco di Roma	c/c: 337701	
Controllo bancario n.:	Dicembre anno "n"		
Saldo estratto conto bancario del 31.12 anno "n" ⁽¹⁾		+/- - 40.600,00	
Operazioni figuranti sull'estratto conto non rilevate in contabilità			
Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito rata n. 9 mutuo ipotecario.	8.300,00	
		-	
		+	8.300,00
Operazioni rilevate in contabilità non figuranti sull'estratto conto			
Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito assegno n. 352345.		10.000,00
31.12.n	Interessi passivi e competenze.		300,00
		-	10.300,00
		+	
Saldo risultante in contabilità al 31.12 anno "n"		+/-	- 42.600,00

Nota¹ • Il segno da indicare nella casella "Estratto Conto Bancario" è positivo qualora l'importo del saldo risulti a credito del correntista e negativo se viceversa.



RICONCILIAZIONE BANCARIA (COMPILABILE)



Delibera dei compensi agli amministratori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del reddito di impresa vi-ge il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determina-zione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Pe-raltro, l'onere della prova dell'inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicu-rare la corretta imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente.

L'art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, con-corrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell'esercizio precedente.

Esempio

Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione

Alfa S.p.a.
Viale Europa, 11 - 46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. e P.IVA: 01234567890
Capitale Sociale € 500.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Mantova n. 01234567890
R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 999999

L'anno ...2025..., il giorno ...21... del mese di ...gennaio..., alle ore ...15.00..., presso la sede sociale in ...Castel Goffredo (MN) ..., via ...Europa, n. 11 ..., si è riunita l'assemblea dei soci della società "ALFA S.p.a." per discu-tere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l'anno ...2025...;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- ...Rossi Alberto..., socio con il ...40.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ...200.000,00... (.duecentomila/00...), che interviene, altresì, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;
- ...Bianchi Marco..., socio con il ...40.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ...200.000,00... (.duecentomila/00...), che interviene, altresì, in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione;
- ...Verdi Renzo..., socio con il ...20.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ...100.000,00... (.centomila/00...).

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor ...Rossi Alberto..., presidente del consiglio di amministra-zione, il quale constata e fa constatare la validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo pre-senti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signor ...Bianchi Marco..., che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signor ...Bianchi Marco...

1. Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l'anno ...2025...

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, ricordando che, come risulta dal combinato disposto dagli articoli 2364 e 2389 c.c., è competenza dell'assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando questo non è sta-bilito nell'atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio, signor ...Verdi Renzo..., l'assemblea delibera all'unanimità di corrispondere, quale compenso per l'esercizio sociale ...2025..., al presidente del consiglio di amministrazione, signor ...Rossi Alberto..., € ...60.000,00... (.sessantamila/00...) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signor ...Bianchi Marco..., € ...40.000,00... (.quarantamila/00...), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. I compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ...16.00., previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

.....
Marco Bianchi
(Il Segretario)

.....
Alberto Rossi
(Il Presidente)



FAC-SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA (COMPILABILE)



Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
- Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
 - La comunicazione:
 - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
 - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
 - può essere trasmessa via Pec.

Esempio

Esempio di dichiarazione

Committente, preponente o mandante	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione			
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.			
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico
		Riva di Trento		29
		Cap	Comune	Provincia
		20139	Milano	MI
	Codice fiscale		01234567891	
	Partita Iva		01234567891	
Registro Imprese di		Milano	n. 01234567891	
Rea C.C.I.A.A. di		Milano	n. 3456	

Intermediario di commercio	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione			
	Verdi Luigi			
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico
		Ugo Foscolo		15
		Cap	Comune	Provincia
		20121	Milano	MI
	Codice fiscale		VRD LGU 54R16 E897 H	
	Partita Iva		00286210403	
Registro Imprese di		Milano	n. VRD LGU 54R16 E897 H	
Rea C.C.I.A.A. di		Milano	n. 6789	

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio. Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2025**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 18.12.2024

Luogo e data

Luigi Verdi

Timbro e firma



FAC-SIMILE RITENUTA RIDOTTA SU PROVVISORIE (COMPILABILE)



Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito "per cassa" (con l'eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell'attività.

Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C.
Viale Monza, 50
20125 Milano (MI)

Egr. Dott. Bianchi Antonio
Via Arnaldo da Brescia, 100 - 20159 Milano (MI)

Raccomandata a mano.

Oggetto: tenuta contabilità semplificata.

Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Milano (MI) il 16.05.1968 e ivi residente in Viale Zara, 54, codice fiscale R5SMRA68E16F205Z, in qualità di amministratore e socio accomandatario della società Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C., con sede in Milano (MI), Viale Monza, 50, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 01234567890, codice fiscale e P. Iva n. 01234567890,

dichiara:

di avere ricevuto dallo Studio Bianchi Antonio tutte le informazioni sulla normativa in vigore inerente alle "imprese minori", così come definite dall'art. 66 del Tuir e specificatamente:

- determinazione del reddito con il **criterio di cassa**;
- delle seguenti particolarità inerenti alla determinazione del reddito:
 - rilevanza dei costi e dei ricavi al momento del **pagamento e dell'incasso**;
 - irrilevanza nella determinazione del reddito delle rimanenze iniziali e finali, dei ratei e risconti, delle perdite su crediti, ecc.;
- obbligo di tenuta delle scritture contabili, secondo una delle metodologie previste.

Avendo fatto le conseguenti valutazioni al riguardo,

comunica:

di volere adottare, dal 1.01.2025, il seguente regime contabile:

- regime di contabilità ordinaria (per opzione), con determinazione del reddito con il criterio di competenza;
- regime di contabilità semplificata (naturale), con determinazione del reddito con il criterio di cassa;

adottando il seguente metodo contabile:

- registri incassi e pagamenti;
- registri Iva integrati;
- opzione triennale di presunzione legale di coincidenza tra data di registrazione e incasso/pagamento.

Dichiara:

- di essere a conoscenza che il regime di contabilità semplificata è una possibilità prevista dalla normativa fiscale e che l'esonero della tenuta dei libri contabili previsti dal Codice civile ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale;
- di essere a conoscenza che l'imprenditore commerciale è, in ogni caso, obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civile, a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi a operare la società, soprattutto in considerazione delle conseguenze civilistiche che derivano dalla violazione dell'obbligo;
- di essere stato informato che dalla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria possono derivare, a carico degli amministratori, potenziali richieste risarcitorie non rigettabili in relazione alla circostanza di fruire delle semplificazioni contabili previste esclusivamente dalla normativa fiscale;
- di essere a conoscenza che altro aspetto conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene gli effetti civili e penali previsti dalla Legge Fallimentare. L'azione di responsabilità sociale trova applicazione in ambito fallimentare, in quanto esercitata dalla curatela, nell'ipotesi di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione ex post delle vicende societarie;
- di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione di fallimento delle società, l'amministratore che abbia violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
- Nonostante sia stato messo a conoscenza dei rischi di tenuta della contabilità semplificata,

conferma:

- di conferire mandato, allo Studio Bianchi Antonio, di tenere la contabilità semplificata, manlevando il professionista da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di sollevare lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli effetti che la scelta, effettuata in relazione al regime di cassa, produrrà nei confronti del contribuente circa la determinazione del risultato dell'esercizio.

Cordiali saluti.

2.01.2025
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Firma)



FAC-SIMILE TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (COMPILABILE)



Documento unico di regolarità fiscale (DURF)

L'art. 4 D.L. 26.10.2019, n. 124 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, l'art. 17-bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. L'obbligo del possesso della c.d. "patente a punti" per chi opera nei cantieri, decorrente dal 1.10.2024, richiede il possesso di una serie di requisiti. Tra questi è compreso il DURF (documento di regolarità fiscale).

In proposito, si è registrato un incremento delle richieste di DURF, con conseguente allungamento dei consueti tempi necessari per il rilascio. Si segnala, infine, che la circolare 23.09.2024, n. 4 dell'Inail ha previsto la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, il possesso della certificazione DURF: sul tema, per ridurre il numero di richieste a quelle effettivamente necessarie, è consigliabile verificare in maniera autonoma se si è in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 17-bis, onde evitare il rilascio di un DURF irregolare.

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IMPRESE APPALTATRICI

Oggetto

Appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo **superiore a € 200.000** e caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**.

Obblighi

- La norma prevede l'obbligo:
 - **per il committente** di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
 - **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
 - i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
 - un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

DURF

- **In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:**
 - essere in attività da **almeno 3 anni** e in regola con gli obblighi dichiarativi;
 - aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un **importo non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
 - **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione** relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali **per importi superiori a € 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



[RICHIESTA CERTIFICATO](#)



[CERTIFICATO](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta **e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

ASPETTI OPERATIVI

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la **duplice condizione**:
 - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta**;
 - (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assoluta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

VERSAMENTI PERIODICI

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa

Fatture a cavallo dell'anno

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2024	Dicembre 2024 Da registrare entro 30.04.2025 ¹	Entro dicembre 2024	Liquidazione Iva di dicembre 2024 (16.01.2025).
		Gennaio-aprile 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2025, per il 2024. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2025 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2025 ³ Da registrare entro 30.04.2025 ¹	Gennaio-dicembre 2025	Nella liquidazione Iva del periodo 2025.
		Da gennaio 2026 ad aprile 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2026, per il 2025. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2026 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2026 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note	1. La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.
	2. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l' operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura
	3. In caso di mancato ricevimento della fattura , il cliente deve emettere autofattura , da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione .

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 07/01/2025 da DE VILLA F. & TONON R. STUDIO COMM.STI & ASSOCIATI [fabrizio.devilla@c-associati.it]



Limiti per contabilità ordinaria e semplificata

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere raggiunti all'anno.

Contribuenti	Attività esercitata	Limite di ricavi o compensi (anno precedente)	Regime contabile "naturale"
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Fino a € 500.000,00	Semplificato
	Altre attività	Fino a € 800.000,00	
Esercenti arti e professioni	-----	Qualsiasi	
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Oltre € 500.000,00	Ordinario
	Altre attività	Oltre € 800.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali • Cooperative • Enti commerciali 	Qualsiasi attività	Nessun limite di ricavi	

REGIME DI CASSA

- L'ammontare di ricavi è individuato, **se il contribuente ha adottato già nel 2024 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2025, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:**
 - **nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti** in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva: la verifica è effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2024**;
 - **nel caso di utilizzo dei soli registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell'operazione coincide con quella di incasso o pagamento: la verifica è effettuata considerando i **ricavi annotati nel 2024**.



Superamento del limite di € 100.000 di ricavi nel regime forfetario

Dal 1.01.2023, avere percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di € 85.000, ma comunque inferiore al limite di € 100.000, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di € 85.000), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo **dall'anno successivo**, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di € 100.000, invece, comporta **l'immediata cessazione** del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento.

Con circolare n. 32/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla L. 197/2022 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.

RETTIFICA DELL'IVA NON ADDEBITATA IN RIVALSA

- In considerazione del richiamo normativo ai ricavi o compensi «percepiti», **ciò che rileva ai fini del superamento del limite di € 100.000 è l'incasso dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura.** Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di € 100.000 in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'Iva a debito. Laddove, invece, l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'anzidetta operazione e **dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l'incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all'incasso medesimo.**
- In definitiva, l'incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l'ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini Iva (come, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale).
- A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sfioramento del limite di € 100.000, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con Iva:
 - l'operazione che ha generato l'incasso. Il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l'Iva il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell'art. 21, c. 1 D.P.R. 633/1972;
 - tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
 - tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La **dichiarazione Iva** relativa all'anno nel quale è stata superata l'anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all'incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

- **Rimangono, invece, nell'alveo della disciplina del regime forfetario le operazioni fatturate anteriormente all'incasso che ha comportato il superamento dei € 100.000; tali operazioni non devono, quindi, essere evidenziate nella dichiarazione annuale** (relativa alla frazione di anno in cui il contribuente transita nel regime ordinario), neppure nell'ipotesi in cui il corrispettivo di tali operazioni sia incassato successivamente a quello che ha comportato il superamento del limite di € 100.000.

RETTIFICA DELL'IVA NON DETRATTA

- In ipotesi di superamento del limite di € 100.000 in corso d'anno, l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell'eventuale rettifica, è indicata nella dichiarazione Iva relativa all'anno del superamento, in applicazione dell'art. 19-bis2, c. 3 D.P.R. 633/1972.
- In particolare, il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell'imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili (a determinate condizioni) e di beni e servizi «non ancora ceduti o non ancora utilizzati» al momento dell'incasso del corrispettivo dell'operazione che comporta il superamento del predetto limite.

- Stante il cambiamento di regime in corso d'anno, la rettifica dell'imposta non detratta deve essere operata, quindi, tenendo conto della natura dei beni acquistati (capitale circolante ovvero cespiti ammortizzabili) e, ove necessario, del periodo compreso fra la data dell'acquisto e la data di fuoriuscita dal regime forfetario.
- In tale ultimo caso, il calcolo della rettifica della detrazione deve essere effettuato considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfetario.



Sconti e premi in natura esposti in fattura

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.

Vi concorre, invece, il valore normale dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.

Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.

Nota bene

La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.

BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi.

↓
Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.

↓
Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.

ASPETTI CONTABILI

- L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico.
- I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.

- Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre **verificare se**:
 - vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato;
 - la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
- Infatti, **le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono**, anche se pattuite successivamente alla trattazione originaria, **non possono essere considerate gratuite**, poiché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni.



ESEMPI



Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la **conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente**, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva **risoluzione 12.07.2006, n. 91/E** sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.

Esempio n. 1

Agente

		• Anno (x) - Conclusione del contratto tra mandante e cliente e imputazione del ricavo			
SP C II 1	CE A 1	30.11.(x)			
		Fatture da emettere a	Provvigioni attive		1.000,00
<i>Provvigioni maturate su contratto cliente ABC S.r.l.</i>					
		• Anno (x + 2) - Emissione della fattura e relativo incasso			
SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	30.01.(x+2)			
		Cliente a	Diversi		1.220,00
			Fatture da emettere a	1.000,00	
<i>Emissione fattura n. 30 per provvigioni cliente ABC S.r.l.</i>					
				Iva c/vendite a	220,00
SP C II 5-bis	SP C II 1	30.01.(x+2)			
		Diversi a	Cliente		1.220,00
SP C IV 1 SP A VI				Credito per ritenute d'acconto su provvigioni ¹	115,00
				Banca c/c	1.020,00
				Titolare c/prelevamenti ²	85,00
<i>Incasso saldo fattura n. 30.</i>					
Note	1. La ritenuta d'acconto sarebbe stata scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (anno x + 1) solo se operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.				
	2. Contributo Enasarco deducibile in dichiarazione dei redditi (quadro RP) con il criterio di cassa . L'aliquota contributiva è pari al 17% per il 2024 (50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda).				

Esempio n. 2

Casa mandante

		• Anno (x + 1) - Spedizione dei beni ed emissione di fattura di vendita			
SP C II 1	CE A 1 SP D 12	20.05.(x+1)			
		Cliente a	Diversi		12.200,00
				Merci c/vendite a	10.000,00
				Iva c/vendite a	2.200,00
<i>Emessa fattura n. 77 per cessione merci.</i>					
CE B 7	SP D 7	20.05.(x+1)			
		Provvigioni passive a	Fatture da ricevere		1.000,00
<i>Rilevazione provvigioni su fattura n. 77 per contratto di cessione.</i>					
CE B 7 SP C II 5-quater	SP D 13	20.05.(x+1)			
		Diversi a	Debiti v/Enasarco		170,00
			Contributi Enasarco	85,00	
<i>Contributo Enasarco a carico azienda e quota agente anticipata (criterio di competenza).</i>					
		• Anno (x + 2) - Il cliente paga la fornitura alla casa mandante - Il mandante paga la provvigione			
SP C IV 1	SP C II 1	20.01.(x+2)			
		Banca C/C a	Clienti		12.200,00
<i>Incasso fattura n. 77.</i>					
SP D 7 SP C II 5-bis	SP D 7	30.01.(x+2)			
		Diversi a	Fornitore Agente		1.220,00
				Fatture da ricevere	1.000,00
				Iva c/acquisti	220,00
<i>Ricevimento fattura n. 30.</i>					
SP D 7	SP C IV 1 SP D 12 SP C II 5-quater	30.01.(x+2)			
		Fornitore Agente a	Diversi		1.220,00
			Banca c/c a	1.020,00	
				Ritenute Irpef Agenti a	115,00
				Agenti c/anticipi a	85,00
<i>Saldo fattura n. 30.</i>					
SP D 12	SP C IV 1	16.02.(x+2)			
		Ritenute Irpef Agenti a	Banca c/c		115,00
<i>Versamento ritenuta d'acconto fatt. n. 30.</i>					



Libro inventari

La tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni dell'art. 2214 del codice civile, per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori. Simmetricamente, la normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria sia per obbligo di legge sia per opzione. Per i contribuenti in **contabilità ordinaria**, le annotazioni da effettuarsi nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro inventari, con conseguente esonero dalla tenuta del libro cespiti. Ai sensi dell'art. 2217 del codice civile l'inventario, che deve redigersi **all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno**, deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore **entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette**.

TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE

Termini di presentazione del Modello Redditi 2024 - anno 2023 e sottoscrizione dell'inventario		
Soggetti interessati	Dichiarazioni	Sottoscrizione inventario
	Trasmissione telematica ¹	
Persone fisiche titolari di reddito d'impresa	31.10.2024	31.01.2025
Società di persone.		
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Senza obbligo di redazione del bilancio.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 del codice civile.	Entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	31.01.2025²

CONTENUTO

- Ai sensi dell'art. 2215 del codice civile il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziale.
- **Il libro inventari deve essere firmato dall'imprenditore e/o dal legale rappresentante pena il rischio di invalidazione della contabilità.**
- La stampa dell'inventario deve contenere:
 - il bilancio di verifica definitivo completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;
 - il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone in quanto il criterio di valutazione non è stato indicato nella nota integrativa);
 - per le società di capitali occorre stampare inoltre il bilancio UE, completo di nota integrativa, ed il raccordo tra bilancio di verifica e bilancio UE, quantomeno per lo stato patrimoniale;
 - il dettaglio delle rivalutazioni dei beni effettuate.

Note

1. Ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni occorre tenere in considerazione:
 - le modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento;
 - il termine specificatamente previsto per la modalità adottata.
2. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.



Libro giornale e partitari contabili

Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall'art. 2214 codice civile, il libro giornale. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria.

È inoltre obbligatoria anche la stampa dei partitari contabili (cosiddetti "Mastrini").

I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell'anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I partitari non devono essere necessariamente numerati progressivamente, nè bollati o vidimati, ma solo stampati.

SOGGETTI INTERESSATI	Codice civile	Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall' art. 2214 codice civile , il libro giornale.
	Normativa fiscale	Le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria.
CONTENUTO	Il libro giornale deve indicare giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.	
NUMERAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (per il 2024: 2024/1, 2024/2, ecc.).	
		Prima di essere messo in uso
COMPILAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di € 16,00, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di € 32,00, per tutti gli altri soggetti; • Se la contabilità è tenuta in modalità elettronica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure riportate nel punto precedente pari a € 16,00 o € 32,00. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Il libro giornale deve essere tenuto secondo le norme di un'ordinata contabilità: <ul style="list-style-type: none"> - senza spazi in bianco; - senza interlinee; - senza trasporti in margine. 	
TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E LIBRI SEZIONALI	Abrasioni e cancellazioni	Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili .
	<ul style="list-style-type: none"> • Le registrazioni all'interno del libro giornale vanno effettuate non oltre 60 giorni dall'operazione. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di scritture cronologiche. • Risulta possibile utilizzare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni e, in generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa, libri giornali sezionali nei quali vengono registrate, in stretto ordine cronologico, tutte le operazioni relative a singoli servizi dell'azienda, quindi, anche a distinte unità operative dell'azienda, con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale. 	
STAMPA MASTRINI/PARTITARI CONTABILI	<ul style="list-style-type: none"> • La sentenza n. 2250/2003 della Cassazione ha legittimato l'Amministrazione Finanziaria all'accertamento induttivo se i mastrini/partitari non sono sottoscritti dall'imprenditore/legale rappresentante. • In alternativa alla firma di ogni singola scheda contabile, potrebbe essere ritenuto sufficiente riprodurre e firmare, in calce, il documento di seguito riportato ed allegarlo alla stampa dei mastrini per ogni anno. 	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Su carta intestata dell'impresa</p> <p>Il sottoscritto, nato a il e residente in, in qualità di titolare/legale rappresentate della ditta/società, con sede in, iscritta al Registro Imprese di al n. REA di n., C.F.: P. Iva:</p> <p style="text-align: center;">dichiara</p> <p>di avere preso visione e controllato che i partitari/schede di mastro contabili, di seguito stampati, corrispondono esattamente e in modo conforme alle scritture contabili dell'anno così come riportate sul libro giornale della ditta/società, scritturato da pagina n. a pagina n.</p> <p>....., lì Il titolare o legale rappresentante</p> </div>	





Accantonamento indennità suppletiva clientela

L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.

CODICE CIVILE

Spettanza delle indennità

- All'agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un'indennità se ricorrono le seguenti **condizioni**:
 - l'agente ha procurato **nuovi clienti** o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;
 - il pagamento di tale indennità è **equo**, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde.

Limite

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un'**indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni** riscosse dall'agente negli **ultimi 5 anni**.

Esclusioni

- **L'indennità non è dovuta**:
 - quando il preponente risolve il contratto per un'**inadempienza imputabile all'agente**, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
 - quando l'**agente recede dal contratto**, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente (età, infermità, malattia, ecc.), per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
 - quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in forza del contratto di agenzia.

ASPETTI FISCALI

Quote maturate

Gli **accantonamenti** per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti delle **quote maturate** nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto.

Deducibilità

La possibilità di operare accantonamenti è estesa alle indennità di fine rapporto per la **cessazione del rapporto di agenzia**.

Anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della versione dell'art. 1751 c.c., devono ritenersi **deducibili dal reddito d'impresa della casa mandante**, poiché detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.



SCRITTURE CONTABILI



NON SOLO IMPRESA

Conguagli da Modello 730 non conclusi nel 2024

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2024. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituto, tramite Mod. F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

CONGUAGLI A CREDITO	Rimborso ¹	<ul style="list-style-type: none"> Il rimborso è effettuato dal sostituto di imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi di competenza dal mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza dal mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2024. 	
	Mancato rimborso	<ul style="list-style-type: none"> Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d'imposta deve: <ul style="list-style-type: none"> comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730, gli importi a suo credito; provvedere ad indicare tali importi nella relativa certificazione (Certificazione Unica 2025). <p>Tali importi (crediti non rimborsati) potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi.</p> <p>In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.</p>	
CONGUAGLI A DEBITO	Importi da trattenere	<p>Le somme risultanti a debito dal modello 730 sono trattenute a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2024.</p> <p>Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2024 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'Irpef e per la cedolare secca.</p> <p>Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.</p>	<p>Nel caso in cui la retribuzione risulti insufficiente, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi del 2024.</p> <p>Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.</p>
	Importi non trattenuti	<p>Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 2024, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel Mod. 730.</p> <p>La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio 2025, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.</p>	

Nota¹

Le somme rimborsate devono essere compensate sul mod. F24, nei limiti delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione del 730, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso (D. Lgs. 175/2014 - Ris. Ag. Entrate 13/E/2015).



SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE (COMPILABILE)



SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE (COMPILABILE)



Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2025

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

MODELLO 20SM

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
 - il tasso di premio da applicare;
 - i relativi elementi di calcolo;
 - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02.**

RICORSO ON LINE

Alla sede territoriale Inail

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

Al presidente dell'Inail

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

Termini

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

RIDUZIONE DEL PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2025, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Tramite l'invio **on line**, **entro il 16.02.2025**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
 - le retribuzioni imponibili ridotte;
 - la motivazione di tale riduzione.

APPLICAZIONI TELEMATICHE E FASCICOLO AZIENDE

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
 - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
 - dati anagrafici e classificazioni;
 - situazione contabile;
 - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
 - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.



Quote Albo autotrasportatori 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2024 devono corrispondere per l'anno 2025, **pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo**. La **scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2024**.

QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2025

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€ 30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.	
	a.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
	b.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
	c.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
	d.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
	e.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
3.	f.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200: € 516,46
	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.	
	a.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg: € 5,16
	b.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg: € 7,75
	c.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg: € 10,33

TERMINI DI PAGAMENTO

- **Entro il 31.12.2024.**
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: www.alboautotrasporto.it.
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
 - l'attestato di pagamento;
 - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

Tavola

Fac simile ricevuta di versamento online



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Ricevuta di versamento - Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo:

Quota versata: €

Quota per l'anno: **2025**



Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	Soggetti obbligati	<p>Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.</p> <p>I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.</p>
	Attività esercitata	<p>Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.</p> <p>L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.</p>
	Infortuni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%. Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.
	Rendita vitalizia	<p>La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.</p>
	Una tantum	<p>Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 337,41 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.</p>
	PREMIO ASSICURATIVO	Importo
Versamento		<p>Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), tramite l'app IO oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.</p> <p>Entro il 31.01 di ogni anno.</p>
Esenzioni		<ul style="list-style-type: none"> Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. <p>La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".</p>
Sanzioni		<p>È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.</p>



AGEVOLAZIONI

Contributi per investimenti nel settore tessile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione del D.L. 8.08.2024, con apposito provvedimento direttoriale, ha fissato i termini e le modalità di apertura delle domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, sull'intero territorio nazionale.

La misura ha una **dotazione economica di 15 milioni di euro**.

Le PMI interessate (identificate con gli specifici codici ATECO) potranno presentare le domande di agevolazione esclusivamente tramite lo sportello online Invitalia, gestore della misura per conto del Ministero.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:
 - a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori;
 - b) risultano qualificabili come PMI;
 - c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano "attive" nel medesimo Registro;
 - d) con almeno 2 bilanci di esercizio approvati.

CODICI ATECO AMMESSI

- | | | |
|------------|------------|------------|
| • 13.10.00 | • 14.11.00 | • 15.20.10 |
| • 13.20.00 | • 14.12.00 | • 15.20.20 |
| • 13.30.00 | • 14.13.10 | • 16.29.11 |
| • 13.91.00 | • 14.13.20 | • 16.29.12 |
| • 13.92.10 | • 14.14.00 | • 20.42.00 |
| • 13.92.20 | • 14.19.10 | • 20.59.60 |
| • 13.93.00 | • 14.19.21 | • 32.12.10 |
| • 13.94.00 | • 14.19.29 | • 32.12.20 |
| • 13.95.00 | • 14.20.00 | • 32.13.01 |
| • 13.96.10 | • 14.31.00 | • 32.13.09 |
| • 13.96.20 | • 14.39.00 | • 32.50.50 |
| • 13.99.10 | • 15.11.00 | • 32.99.20 |
| • 13.99.20 | • 15.12.01 | • 74.10.10 |
| • 13.99.90 | • 15.12.09 | |

AGEVOLAZIONE

- L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto**, nella misura massima del **50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di € 60.000**.
- Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate a partire **dall'11.12.2024 e fino al 31.01.2025**, accedendo con SPID, CNS, CIE nel portale di Invitalia.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 gennaio	Affitti brevi	CIN - Termine di acquisizione del codice identificativo nazionale per tutte le strutture ricettive turistiche e le locazioni turistiche.
Venerdì 10 gennaio	Previdenza	Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2024.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2024.
Domenica 12 gennaio	Imposte dirette	Principio di cassa allargato - Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2024, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato.
Mercoledì 15 gennaio	Imposte dirette	Assistenza fiscale - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2024. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Giovedì 16 gennaio	Imposte dirette	Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2025. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024).
	Iva	Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024).
	Iva	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2024. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.



Principali adempimenti mese di gennaio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 gennaio (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Venerdì 17 gennaio	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Lunedì 20 gennaio	Conai	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024.
Sabato 25 gennaio	Zes Unica	Bonus investimenti agricoli - Termine finale per presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all'art. 16-bis del D.L. 124/2023.
Mercoledì 29 gennaio	Mod. 770/2024	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2024.
		Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2024).
Giovedì 30 gennaio	Imposte dirette	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
	Imposta di registro	Dichiarazioni tardive - Fino al 29.01.2025 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.
Venerdì 31 gennaio	Iva	Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2024 entro 90 giorni dalla scadenza.
		Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2024.
	Libro inventari	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	Registri contabili	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Spese sanitarie	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2024 - 31.12.2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Vendita di beni on line	Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2024 e non restituiti.
		Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024.
Imposta di bollo virtuale	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2024 in via telematica entro il 31.10.2024.	
	Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2024.	



Principali adempimenti mese di gennaio 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 31 gennaio (segue)	Imposta sulla pubblicità	Versamento - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
	Concessioni governative	Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2024, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Modello 730/2024	Versamento importi non trattenuti - Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile. Il sostituto d'imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2024 gli importi che deve versare direttamente.
	Inail	Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2025.
	Collocamento obbligatorio	Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	Lavoratori somministrati	Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Gestori di piattaforme digitali	Comunicazione - Entro il 31.01.2025 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Prov. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, la locazione di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti".
	Catasto Terreni	Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	Variazioni colturali	Adempimento - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2024. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	Contributo revisori contabili	Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazioni - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
Autotrasporto	Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2024.	
Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2024, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.	
Canone RAI	Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2024 al 31.01.2025 esonera dal pagamento per l'intero anno 2025.	
Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	